



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 98</u> del registro data <u>04/06/2019</u>	Oggetto: Affidamento all'Associazione "Casa delle Donne", dell'immobile sito in Scicli in Via Malpighi n. 1 censito in catasto fabbricati al foglio al foglio 145 particella 4697 sub. 7, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per " la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".
--	---

L'anno *duemiladiciannove* addì quattro del mese di Giugno alle ore 13,45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco	<i>[Signature]</i>	
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco	<i>[Signature]</i>	
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore	<i>[Signature]</i>	
PITROLO Viviana	Assessore	<i>[Signature]</i>	
CARPINO Pasquale	Assessore	<i>[Signature]</i>	

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **dare atto** che l'attività prevista dell'Associazione “Casa delle Donne”, ha come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di un bene comune in ambito urbano, coerente con quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale riguardante *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Citta’ di Scicli”* ;
2. **condividere**, conseguentemente, la proposta dell'Associazione “Casa delle Donne”, per l'affidamento dell'immobile in oggetto, per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula della convenzione tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale;
3. **fare obbligo** alla citata Struttura richiedente di:
 - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento delle attività che si svolgeranno all'interno dei locali;
 - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento delle varie iniziative, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
 - di sollevare, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla manutenzione della suddetto immobile, che sarà esclusivamente a carico della predetta Associazione;
4. **dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
5. **dato atto** che non sussistono in capo al Titolare P.O. Settore VII, ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;

6. **dare atto** che analoga assenza di ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sono riconducibili ai componenti della Giunta Comunale in seduta odierna;
7. **dare avviso** pubblico della proposta formulata dall'Associazione "Casa delle Donne", condivisa con il presente provvedimento, da pubblicare all'apposita sezione dell'Albo pretorio online per 15 gg, per le finalità di cui al comma 6 e 7 dell'art. 12 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
8. **autorizzare** il Titolare di P.O. VII Settore alla sottoscrizione della convenzione nel testo allegato alla presente, esperita con esito favorevole la fase di evidenza pubblica e previa acquisizione di attestazione di conformità urbanistica resa dal competente Settore e avvallo da parte del Consiglio Comunale;
9. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE VII AMBIENTE – PATRIMONIO – GESTIONE DEL
PATRIMONIO - ESPROPRI**
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N°

17

Del = 3 GIU. 2019

Oggetto: Affidamento all'Associazione "Casa delle Donne", dell'immobile sito in Scicli in Via Malpighi n. 1 censito in catasto fabbricati al foglio al foglio 145 particella 4697 sub. 7, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per "la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

IL TITOLARE P.O.

Richiamati:

- A) l'art.118 della Costituzione che, tra l'altro recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- B) lo Statuto del Comune di Scicli, ispirato ai principi della Costituzione e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 14.10.2011 e s.m.i., che individua tra le finalità dell'Ente;
- C) lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto delle specificità storico/culturali e ambientali locali;
- D) lo svolgimento delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- E) la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati nell'amministrazione del pubblico interesse e nell'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;

Considerato:

- che con Delibera di C.C. n. 43 del 15/05/2017 è stato approvato il Regolamento Comunale riguardante "la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città' di Scicli", regolamento che opera nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni;

- che tale regolamentazione si applica nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali, garantiti questi dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;
- che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale;
- con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento del verde pubblico, nella consapevolezza che i beni di cui al patrimonio comunale appartengono alla collettività.
- che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della città sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito che non potrà avere dimensioni superiori a 50 cm x 50 cm.
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della città ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio il territorio, in quanto adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni.

Ritenuto sussistere le motivazioni per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, atteso di garantire locali idonei per le attività oggetto dell'iniziativa, di certo portatrici di un interesse pubblico.

Verificato che il Responsabile del Procedimento, giusta attestazione redatta in data 29/05/2019, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/12/2017 n. 35193, con la quale con la quale la Sig.ra Giovanna Giovannini, nella qualità di Presidente della Casa delle Donne (non più in carica, sostituita da Federica Schembri nata a Ragusa il 19/07/1982 e residente in Scicli), propone, nell'ambito della collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di stipulare la convenzione per l'utilizzo del fabbricato sito in Scicli in Via Malpighi n. 1, censito in catasto fabbricati al 145 p.lla 4697 sub. 7 avente una superficie di mq 137,70, al fine di destinare l'immobile esclusivamente ad attività congrue e conformi agli obiettivi dell'Associazione, a favore della collettività, offrendo:

- *front-office* per le donne al fine di conoscere i servizi offerti degli enti e/o associazioni (di natura socio-assistenziale);
- Consulenze *prop bono* in vari settori (psicologico/alimentare/legale/medico);
- Spazio condiviso e centro incontro;
- Corsi di orientamento/corsi professionali;
- Centro di riuso solidale tra le donne e per le donne anche a supporto della genitorialità;
- Uno spazio della casa da adibire a biblioteca, emeroteca, mediateca inerente l'oggetto sociale.

Vista la conferenza di servizi del 29/01/2019 in cui si dichiara che la suddetta attività è in linea con le finalità previste dal vigente Regolamento riguardante *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città’ di Scicli”*; proposta dall’Associazione *“Casa delle Donne”*;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 29/01/2019 n. 2913 in cui viene trasmesso ad integrazione il piano economico finanziario;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 30/04/2019 n. 13976 in cui viene trasmesso ad integrazione lo schema di convenzione e il piano economico finanziario corretto;

Valutata la proposta pervenuta con nota prot. gen. n° 35193 in data 04/12/2017, della Sig.ra Giovanna Giovannini nato a Trento il 10/01/1955 e residente a Scicli in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in qualità di Presidente dell’Associazione *“Casa delle Donne”*;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento rientrando a pieno titolo nei criteri di cui al vigente Regolamento Comunale per *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città’ di Scicli”*, per cui può concedersi alla predetta Associazione l’uso del suddetto immobile;

Vista la Delibera di Delibera di C.C. n. 43 del 15/05/2017, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale riguardante *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città’ di Scicli”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;

Ritenuto necessario individuare nella figura del Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, soggetto individuato ad intervenire in nome e per conto dell’Ente alla firma della sopracitata Convenzione, esperita la fase di evidenza pubblica;

Ritenuto sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e ciò al fine di garantire dei locali per le attività oggetto dell’iniziativa di certo, portatrici di un interesse pubblico;

Visto il D.lgs.18.08.2000, n.267 e le LL.RR.n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000

Per le suesposte motivazioni, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

1. Di dare atto che l'attività prevista dell'Associazione *“Casa delle Donne”*, ha come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di un bene comune in ambito urbano, coerente con

quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale riguardante *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Citta’ di Scicli”* ;

2. Di condividere, conseguentemente, la proposta dell'Associazione “Casa delle Donne”, per l’affidamento dell’immobile in oggetto, per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula della convenzione tra l’Associazione e l’Amministrazione Comunale;
3. Di fare obbligo alla citata Struttura richiedente di:
 - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento delle attività che si svolgeranno all’interno dei locali;
 - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento delle varie iniziative, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
 - di sollevare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla manutenzione della suddetto immobile, che sarà esclusivamente a carico della predetta Associazione.
4. Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all’assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018.
5. Dato atto che non sussistono in capo allo scrivente, Titolare P.O. Settore VII, ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
6. Di dare atto che analoga assenza di ipotesi di conflitto d’interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sono riconducibili ai componenti della Giunta Comunale in seduta odierna;
7. Di dare avviso pubblico della proposta formulata dall’Associazione “Casa delle Donne”, condivisa con il presente provvedimento, da pubblicare all’apposita sezione dell’Albo pretorio online per 15 gg, per le finalità di cui al comma 6 e 7 dell’art. 12 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

8. Autorizzare il Titolare di P.O. VII Settore alla sottoscrizione della convenzione nel testo allegato alla presente, esperita con esito favorevole la fase di evidenza pubblica e previa acquisizione di attestazione di conformità urbanistica resa dal competente Settore e avvallo da parte del Consiglio Comunale;
9. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, con separata votazione immediatamente esecutiva;
10. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenete i pareri citati in premessa.
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente

L'Assessore proponente

Arch. Viviana Pittolo


IL TITOLARE P.O. VII SETTORE

Ing. Guglielmo Spanò


Allegato alla delibera di G.C. n. _____ del _____

Oggetto: Affidamento all'Associazione "Casa delle Donne", dell'immobile sito in Scicli in Via Malpighi n. 1 censito in catasto fabbricati al foglio al foglio 145 particella 4697 sub. 7, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per " la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni e Patrimonio

(Geom. Pietro Assenza)



Si conferma il parere favorevole

Scicli li _____

Il Titolare P.O. VII Settore

(Ing. Guglielmo Spanò)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li 03/06/2019



Il Titolare P.O. III Settore Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

CONVENZIONE "SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI."

PROT. N. _____ DEL _____

TRA

Il **COMUNE DI SCICLI** di seguito denominato "*Comune*", con sede a Scicli (RG), Via Francesco Mormino Penna 2, Codice Fiscale 00080070881, rappresentato da _____, nato/a _____, il _____, in qualità di Capo del Settore Lavori Pubblici Manutenzione, domiciliata per la funzione nella Casa comunale di Scicli, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

E

La **SIG.RA FEDERICA SCHEMBRI** di seguito denominato "*Contraente*", nata il 19/07/1982 a Ragusa e residente in Scicli, in qualità di rappresentante legale della Associazione Casa delle Donne, sita in Scicli, via Lume n. 3.

PREMESSO CHE

- f) L'Amministrazione Comunale di Scicli, nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende procedere all'approvazione di un proprio regolamento riguardante "*la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli*".
- g) Che tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali garantiti, questi, dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- h) Che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.
- i) Con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento dei *beni comuni urbani*, nella consapevolezza che detti beni, di cui al patrimonio comunale, appartengono alla collettività.
- j) Che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della città sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- k) Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito;
- l) La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della città ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio porzioni di territorio, in quanto, adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni nella forma condivisa.



VISTO IL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI";

VISTA la nota prot. n° 35193 del 04/12/2017 con la quale la Sig.ra Giovanna Giovannini, nella qualità di Presidente della Casa delle Donne (non più in carica, sostituita da Federica Schembri), chiede di poter stipulare la convenzione "*sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli*."

VERIFICATI da personale tecnico del Settore LL.PP. (*competenza Servizio Patrimonio*) lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dalla Sig.ra Giovanna Giovannini a nome dell'associazione Casa delle Donne, attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono eseguire per implementare e valorizzare l'immobile, ubicato in Via Malpighi n. 1; di mq 137,70 di cui al F° 145 p.lla 4697 sub. 7,

TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività di gestione e valorizzazione (allestimento, tutela e manutenzione) dell'immobile di proprietà comunale sita in Via Malpighi n. 1; di mq 137,70 di cui al F° 145 p.lla 4697 sub. 7 del Comune di Scicli, di cui all'allegata planimetria (*Allegato I*), facente parte integrante della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione, per beni comuni urbani di proprietà comunale si intendono:

1. Immobili
2. Spazi pubblici
3. Aree attrezzate;
4. Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
5. Aree di pertinenza plessi scolastici;
6. Aree centro storico;
7. Aree pubbliche generiche di proprietà comunale.

ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spesa, e senza nulla pretendere dall'Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di allestimento e manutenzione ordinaria del bene affidato in gestione (opere di arredo, verde, impianti elettrici, idraulici, opere d'arte e tutto quanto rientrante nella manutenzione ordinaria) coerentemente a quanto previsto dalla proposta (*Allegato 2*) redatta dallo stesso contraente, approvata dall'Amministrazione comunale e consistente in:

- la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento rifiuti e quant'altro necessario rientrante nell'ambito della tutela, cura e manutenzione del bene affidato in gestione;
- E' prevista anche la riconversione dell'area e/o immobile, previa specifica progettazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici competenti alla tutela del bene oggetto della convenzione condivisa.

ART. 3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata ai settori di competenza, previo avallo del *Servizio Patrimonio* che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo dei lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione del bene concesso in gestione).

ART. 4

Il Contraente potrà essere richiesto la disponibilità a collaborare all'esecuzione e realizzazione condivisa di opere da realizzare nell'ambito del medesimo sito, a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART. 6

L'immobile dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima cura e diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

ART. 7

Alla stipula della presente Convenzione, per gli immobili ed edifici, dovrà essere allegata Cauzione a garanzia del bene concesso, costituita con le seguenti modalità, a scelta del richiedente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso Banca Agricola Popolare di Ragusa **IBAN: IT02V0503684520CC0211182945**. Causale "**cauzione area/bene/immobile**"
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Il valore della cauzione sarà commisurato all'importanza del bene e calcolata come segue:

- aree sportive, ville e piazze (*attrezzati*) € 3,00 al mq;
- beni edifici e immobili € 6,00 al mq.

ART. 8

È a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

È a carico del contraente la manutenzione ordinaria.

Saranno comunque dettagliati nello specifico, alla sottoscrizione della presente convenzione, gli oneri a carico del contraente che faranno parte integrante della presente convenzione.

ART. 9

L'Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'area/il bene/l'immobile oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART. 10

È vietato al Contraente sub-affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.
Il Contraente s'impegna altresì a non alterare le caratteristiche del bene affidato in gestione, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve conservare l'originaria destinazione, accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.
La presente convenzione non rappresenta elemento preferenziale per il rilascio di eventuali autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali sullo stesso sito.
È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

ART. 11

È consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di un pannello rappresentante l'attività svolta dal Contraente, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
L'applicazione di tale pannello non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

ART. 12

Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull'area/bene/immobile oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 13

La presente convenzione ha durata di **mesi 36 (trentasei)** a far data dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo (3 + 3 anni) mediante presentazione di apposita istanza presso il competente *Servizio Patrimonio*. Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convenzione.
L'Amministrazione con cadenza annuale riceverà da parte del Contraente una relazione annuale, comprensiva di un resoconto delle attività e rispondente al Piano Economico Finanziario (*Allegato 3*) redatto dallo stesso contraente.
Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti e ad incamerarne la cauzione.
Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 14

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il bene immobile oggetto della presente convenzione è inserito all'interno del Piano delle Alienazione e Valorizzazioni 2019-2021, al momento dell'aggiudicazione dello stesso a seguito di bando, la presente convenzione si dovrà considerare risolta ed il bene dovrà ritornare nella disponibilità del Comune.
Il Comune si impegna a trovare altri locali che saranno affidati con gestione condivisa.

ART. 15

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

Per il Contraente
(Nome Ditta)


Per il Comune di Scicli
Il Titolare P.O. VII Settore

(Nome Cognome)

timbro e firma

_____)

timbro e firma




ALLEGATO 1

16


Studio SCHEMBRI
Ingegneria e architettura
Via Saffi 168, Scicli (RG) - 0932 833922
www.studioschembri.eu

Planimetria "Casa Delle Donne"
I piano, Via Malpighi, Scicli (RG)



Via Malpighi

Scala 1:100



Il Tecnico
Arch. Federica Schembri

Federica Schembri



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

SECRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 4-6-19:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago